

DIRETTIVA 2008/1/CE INTEGRATED POLLUTION PREVENTION CONTROL (IPPC)

Considerata

(8) Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.

(9) Un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti e, quanto meno, a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

ART 2

Definizioni

7) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria;

ART. 6

Domanda di autorizzazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente precisi:

- a) l'impianto e le sue attività;
- b) le materie prime e secondarie, le altre sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) **lo stato del sito su cui l'impianto sorge;**
- e) il tipo e l'entità delle emissioni prevedibili dell'impianto in ogni settore ambientale, identificando gli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia prevista e le altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

ART 9

Migliori tecniche disponibili

4. I valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle **migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica**, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e **delle condizioni locali dell'ambiente.**

ART 11

Aggiornamento delle migliori tecnologie disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.

ART. 12

Riesame.

Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

DECRETO LEGISLATIVO 128/210

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale .

Tempi per la conclusione del procedimento

ART. 29 quater

8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi, l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

9. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione delle osservazioni.

10. L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di cui al comma 8, **entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda**. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo¹⁰.

Riesame

ART 29 octies

1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 -ter , comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29 -ter , comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 29 -quater , commi da 5 a 9.

4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia

ambientale, comunque quando:

- a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.

Modifica degli impianti o variazione del gestore

ART. 29 nonies

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) . L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l -bis), ne dà notizia al gestore **entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione** ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.




*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Segreteria Ministro

U.prot MINISTRO-2013-0000693 del 18/02/2013



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0004258 del 18/02/2013

Al Prof. Bernardo De Bernardinis
Presidente ISPRA

Al Dott. Stefano La Porta
Direttore Generale ISPRA

e p.c.

Alla Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Sede

Alla Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali
Sede

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - Attuazione di
modifiche non sostanziali per effetto dell' articolo 29 nonies comma
1 del D.Lgs. 152/06.**

Con la presente direttiva vengono forniti specifici indirizzi in merito alle procedure di valutazione e gestione delle domande di variante relative alle modalità di attuazione di specifiche prescrizioni AIA, che comportino la necessità di adeguamenti impiantistici.

Tale casistica è disciplinata dal Titolo III bis del decreto legislativo 152/06, e specificamente dall' articolo 29-sexies, comma 9, secondo periodo, che testualmente dispone che *"le disposizioni di cui al successivo art. 29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell' autorizzazione integrata ambientale"* e dall' articolo 29-nonies, comma 1, che espressamente prevede: *"il gestore comunica all' autorità competente le modifiche progettate dell' impianto, come definite dall' articolo 5, comma 1, lettera l). L' autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l' autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*

A riguardo appare necessario chiarire che, nelle more del completamento della valutazione da parte dell' Autorità Competente in merito alla domanda di variante e nel caso in cui la

documentazione tecnica allegata alla domanda indichi la necessità di tempi maggiori di quelli preliminarmente previsti nell'AIA, non sono evidentemente contestabili inadempimenti relativi al rispetto delle scadenze originariamente stabilite dall'AIA.

Ciò appare, in particolare, evidente nel caso in cui la domanda di variante sia presentata almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'attuazione dell'intervento e finché l'Autorità Competente non si sia pronunciata in merito.

Trascorsi 60 giorni dalla domanda, infatti, a norma di legge, ove non diversamente disposto dall'Autorità Competente, è facoltà del gestore dare attuazione alla modifica comunicata, comprensiva della diversa tempistica.

In tali casi ISPRA, in sede di controllo, accerterà lo stato dei fatti e, in particolare, se il gestore abbia dato attuazione alle azioni descritte nella domanda di variante nei tempi ivi previsti.

In ogni caso, ferma restando la facoltà per l'Autorità Competente di aggiornare il provvedimento anche successivamente ai citati 60 giorni, la Commissione istruttoria AIA-IPPC è invitata a valutare in tempi congrui le domande di modifica, in particolare al fine di evitare che prescrizioni impiantistiche siano definite solo a interventi già realizzati.

La Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali è parimenti invitata a garantire negli stretti tempi tecnici la verifica di ricevibilità delle domande di modifica non sostanziale, coerentemente con gli indirizzi da lei definiti con nota DVA-2011-31502 del 19 dicembre 2011.

Corrado Clini





*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare – Segreteria Ministro

U. prot. **MINISTRO-2013-0001628** del 22/04/2013

e.p.c.

per il tramite del

per il tramite del Sig

Al Garante dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale per l'ILVA
Dott. Vitaliano Esposito
espovit@alice.it

Al Presidente del Consiglio dei
Ministri
Prof. Antonio Catricalà
Sottosegretario di Stato
Presidenza Consiglio dei Ministri
P.zzo Chigi-P.zza Colonna, 370 Roma
sscatricala@governo.it

Cons. Claudio Zucchelli
Capo Dipartimento Affari Giuridici
Legislativi
Presidenza Consiglio dei Ministri
P.zzo Chigi- P.zza Colonna, 370 Roma
c.zucchelli@governo.it

Prefetto Bruno Frattasi
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni
Parlamentari Ministero degli Interni
P.zzo del Viminale -00184 Roma
bruno.frattasi@interno.it

Al Ministro della Salute
Capo di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
segreteria.capogabinetto@sanità.it

Al Sig. Prefetto di Taranto
Dott. Claudio Sammartino
Via Anfiteatro, 4
74123 Taranto
cosima.distani@interno.it

Avv.to Gen. dello Stato
Avv. Michele Di Pace
Via dei Portoghesi, 12 Roma
segreteria.particolare@avvocaturastato.it

All'Avvocatura distrettuale dello Stato
Avv.to Fernando Musio
P.zza S. Oronzo ex Palazzo di Giustizia
73100 Lecce
fernando.musio@avvocaturastato.it

Al Direttore Generale dell'ISPRA
Dott. Stefano La Porta
Via Vitaliano Brancati, 48
00141 Roma
stefano.laporta@isprambiente.it

Gentile dottor Esposito,

la ringrazio per la Sua nota del 10 aprile 2013 (GARANTE/u/53/2013), che consente di fare chiarezza su alcune questioni che rischiano di compromettere il processo di risanamento ambientale dell'ILVA definitivamente avviato dopo la decisione della Consulta sulla legge 231/2012.

In premessa, desidero informarLa che ho incaricato il Capo di Gabinetto di identificare la procedura, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ai fini della applicazione della sanzione fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel merito delle altre problematiche, mi permetto di osservare che

1. In via generale è ammessa la proroga dei termini per la conformazione agli obblighi fissati dalla legge o in via puntuale da provvedimenti amministrativi dell'autorità competente, in presenza di cause giustificative che devono essere vagliate dall'autorità competente, e decise prima della scadenza del termine fissato nell'autorizzazione.

Coerentemente con questo principio, l'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006, prevede che le imprese possano richiedere modifiche non sostanziali rispetto alla tempistica prevista dalle prescrizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale. In assenza di parere dell'autorità competente, e decorsi sessanta giorni dalla richiesta, l'impresa può dare attuazione alle modifiche richieste. La legge 231/2012 fa salva esplicitamente questa normativa.

2. Nella fattispecie, l'autorità competente si è pronunciata sulle domande di proroga dei termini fissati in alcune prescrizioni dell'AIA, ovvero sono decorsi i sessanta giorni stabiliti dagli articoli del decreto legislativo 152/2006 sopra citato. Onde non si è verificata alcuna forma di illecito.
L'illecito si concretizza qualora l'Autorità competente non accolga l'istanza, e l'impresa non rispetti le prescrizioni *de quibus* entro i termini prefissati o entro i nuovi indicati nella diffida ad adempiere.

3. Va inoltre fatto rilevare che le autorizzazioni ambientali introdotte dalla direttiva europea "*Integrated Prevention Pollution Control*", diversamente da quelle di "polizia", presentano caratteristiche peculiari, a cominciare dal requisito collaborativo (tra gestore titolare dell'autorizzazione ed autorità competente) nella individuazione delle migliori tecniche disponibili da adottare ai fini della più efficace gestione dell'impianto. Ovvero, sia l'individuazione delle tecnologie e dei sistemi di gestione da adottare, sia la tempistica entro la quale le misure individuate devono essere attuate, sono il risultato di un processo dialettico tra impresa e autorità competente.

4. La legge 231/2012 non ha modificato la direttiva europea, né tantomeno la procedura stabilita con il recepimento nella normativa italiana.
Le misure introdotte dalla legge integrano le norme esistenti, ma non prefigurano ipotesi di reato aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla direttiva e dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche.

Cordialmente,

Corrado Clini

